

Regolamento per i criteri riconoscimento titoli pregressi A.A. 2014-2015 (Allegato al Regolamento didattico del CdLM a ciclo unico quinquennale in Scienze della Formazione Primaria, LM 85-bis)

§ 1. Condizioni di diritto

1.a) Il riconoscimento della carriera pregressa è un diritto di cui ci si avvale *solo facendone richiesta* (al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria).

1.b) Per presentare la domanda di riconoscimento della carriera pregressa è necessario essere immatricolati nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale in Scienze della Formazione Primaria dell'Università degli Studi di Cagliari.

1.c) Il riconoscimento della carriera pregressa può essere richiesto *una sola volta durante l'intera carriera* nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale in Scienze della Formazione Primaria, fatta salva la correzione di errori materiali in delibere di abbreviazione o passaggio di corso.

1.d) La domanda per il riconoscimento della carriera pregressa è valida solo se conforme ai requisiti indicati nelle modalità e nei tempi di presentazione riportati *on-line sulla pagina del Corso di Laurea all'interno del portale web della Facoltà*. In difetto dei requisiti richiesti le domande non saranno prese in considerazione.

§ 2. Titoli validi

2.a) Ai fini del riconoscimento, *sono validi* il diploma di laurea triennale, il diploma di laurea magistrale, il diploma di laurea di Vecchio Ordinamento e tutti i titoli ad essi equiparati ai sensi della L. 148/2002.

§ 3. Criteri di esonero

3.a) Esami

3.a1) Per il riconoscimento degli esami della carriera pregressa si applicano i seguenti criteri:

la corrispondenza del settore scientifico disciplinare, la congruità del programma, la corrispondenza del monte ore, la corrispondenza dei CFU, in misura non superiore al tetto del 20% sui crediti complessivi del CdL, e al tetto del 20% dei crediti relativi alle singole aree

- *equivalenza del settore scientifico-disciplinare;*

- congruità del programma rispetto agli obiettivi formativi del corso di laurea;

- corrispondenza della durata delle ore di didattica frontale per unità semestrale, considerando un valore minimo pari a 30 ore di lezione frontale per semestre a seconda della durata indicata nella programmazione didattica annuale.

3.a2) Un esame è riconosciuto se rispondente contemporaneamente a ciascuno dei tre requisiti indicati nel punto precedente.

3.a3) Gli esami pregressi convalidati si computano ai fini della media.

3.a4) I crediti convalidabili non potranno essere in ogni caso più di 60, di cui non più di 30 per l'area psicologica, pedagogica, metodologica e didattica e non più di 30 per l'area delle discipline e delle didattiche disciplinari.

3.b) Laboratori e tirocinio

3.b1) I laboratori sostenuti presso altri corsi di laurea o come attività extrauniversitarie non sono convalidabili.

3.b2) Il tirocinio sostenuto presso Corsi di Laurea diversi da quello in Scienze della Formazione Primaria non costituisce titolo di convalida.

§ 4. Abbreviazioni di carriera

4.1) Laureati

4.1a) Gli studenti in possesso di un titolo universitario potranno richiedere l'iscrizione al 2° anno di corso, se in possesso di almeno 30 CFU, convalidati a seguito di valutazione della richiesta presentata e successiva delibera del Consiglio.

Le convalide, da effettuarsi secondo i criteri espressi nei paragrafi precedenti, saranno riferite alle sole attività del 1° anno di corso. Gli eventuali ulteriori crediti convalidabili saranno assegnati al momento dell'attivazione delle relative attività (insegnamenti, laboratori o tirocini). Questa procedu-

ra sarà seguita sino all'attivazione completa del quinquennio.

4.2) Trasferimenti e Passaggi

4.2a) Lo studente che effettua trasferimento o passaggio e che richiede iscrizione al 1° o al 2° anno di corso ha diritto al riconoscimento degli esami nella conformità dei requisiti indicati dal presente regolamento.

4.3) Trasferimento da SFP di altro Ateneo

4.3a) Il trasferimento da altro CdL quinquennale in *Scienze della Formazione Primaria*, subordinato al superamento del test di selezione presso l'Università di Cagliari, dà diritto al riconoscimento di tutti gli esami e i relativi laboratori già *sostenuti nell'intera carriera universitaria precedente* nonché al mantenimento dell'anno di iscrizione di provenienza.

4.3b) I tirocini sostenuti presso il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria dell'Ateneo di provenienza possono dare diritto al riconoscimento, intero o parziale, se rispondenti al numero di ore previsto per i relativi anni di corso dall'Offerta Formativa come risultante dall'Ordine degli Studi.

§ 5. Norme transitorie e finali

5.a) Le convalide, da effettuarsi secondo i criteri espressi nei paragrafi precedenti, saranno riferite alle sole attività degli anni di corso attivati. Gli eventuali ulteriori crediti convalidabili saranno assegnati al momento dell'attivazione delle relative attività (insegnamenti, laboratori o tirocini). Questa procedura sarà seguita sino all'attivazione completa del quinquennio.

5b) Per il conseguimento della laurea nel secondo indirizzo e le attività aggiuntive per il sostegno si rimanda a quanto contenuto nel regolamento del corso di laurea.